



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 123 del 15/02/2024

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ
BIOCHEMICAL SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – RINNOVO
ANNO 2024**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che la Società Biochemical Srl, avente sede a Domodossola in Via Umberto Girola n. 3, struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con comunicazione acquisita al prot. arrivo ASL VCO n. 808 del 05/01/2024, ha chiesto a questa azienda la disponibilità al rinnovo, per l'anno 2024, dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista in ginecologia, rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 30 ore mensili, alle stesse condizioni normo-economiche dell'accordo convenzionale in essere al 31/12/2023;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la delibera n. 106 del 14/02/2023 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con la Società Biochemical Srl per attività d'equipe di ostetricia/ginecologia, con un impegno massimo di 30 ore mensili e validità fino al 31/12/2023;

dato atto che, con mail del 09/01/2024, la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore della Soc Ostetricia/Ginecologia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo della convenzione per l'anno 2024 da parte della Società Biochemical Srl;

preso atto del parere favorevole del Direttore della Soc Ostetricia/Ginecologia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, ha comunicato la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 30 ore mensili;

preso atto dell'impegno dell'equipe della Soc Ostetricia/Ginecologia ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste d'attesa;

dato atto che la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

considerato che, acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con e.mail del 25/01/2024, ha trasmesso alla Società Biochemical Srl la bozza del disciplinare di convenzione nella quale sono dettagliate le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dell'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 5501 del 26/01/2024, la Società Biochemical Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, nel testo che si allega (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, l'accordo convenzionale con la Società Biochemical Srl, avente sede legale a Domodossola in Via Umberto Girola n. 3, per l'effettuazione di prestazioni di ostetricia e ginecologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo afferente alla Soc Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della Biochemical Srl solventi in forma ambulatoriale, *per un massimo di 30 ore mensili*;

di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normato dall'art. 89 comma 1, lettera c del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA' BIOCHEMICAL SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA, RINNOVO ANNO 2024**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto, contestualmente, che il rapporto convenzionale determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio d'esercizio
Prestazioni ostetricia/ginecologia	€ 30.000,00	4.50.02.77	Anno 2024

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto."

DELIBERA

1. **di rinnovare**, con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, l'accordo convenzionale con la Società Biochemical Srl, avente sede legale a Domodossola in Via Umberto Girola n. 3, per l'effettuazione di prestazioni di ostetricia/ginecologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della Soc di Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, *per un massimo di 30 ore mensili*;
2. **di precisare che** l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ BIOCHEMICAL SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA - RINNOVO ANNO 2024**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di dare atto**, contestualmente, che il rapporto convenzionale determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio d'esercizio
Prestazioni ostetricia/ginecologia	€ 30.000,00	4.50.02.77	Anno 2024

4. **di dare atto**, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
5. **di affidare** al Direttore della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativi-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
6. **di demandare** al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BIOCHEMICAL SRL, AVENTE

SEDE LEGALE A DOMODOSSOLA, PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA GINECOLOGIA - RINNOVO 2024 -

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E

la Biochemical S.R.L. P.IVA 00605830033, con sede legale a Domodossola in via Umberto

Girola n. 3 (nel prosieguo d'atto denominata Struttura), in possesso delle autorizzazioni

comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non

convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico, Rag. Sandro

Tacca, domiciliato ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Società

a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Ostetricia

Ginecologia, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività

intra moenia, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe attività

prestazioni specialistiche di ostetricia/ginecologia per un monte ore mensile massimo pari a

30 ore, presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.

ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento delle attività di ostetricia/ginecologia è a Domodossola,

in Via Umberto Girola n. 3, e l'impegno massimo complessivo è di 30 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura saranno

le seguenti:

Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa richiesta per prestazione
37	8926.0	Prima visita ostetrica	€. 45,00
37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
69	88.79.7	Ecografia transvaginale	€. 55,00
37	88.78	Ecografia ostetrica	€. 55,00

ART. 3 - La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 - La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel

rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,

nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di

riferimento);

- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal delegato della Struttura) contenente i

seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore

mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento

della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e

firma.

ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà

mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto

del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di

ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti

dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui

all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.

ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono

l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da

tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo

funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico

della Struttura stessa.

ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001

e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce la Struttura dichiara di non

aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART 10 - La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, salvo disdetta

da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento dell'atto, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti intercorsi saranno a norma del presente accordo.

ART. 11 - Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sull'atto sono a carico della Struttura.

Letto, confermato e sottoscritto

Domodossola data _____

Per BIOCHEMICAL

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dr. Sandro TACCA)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
	Ecografia transvaginale	€. 55,00
	Ecografia ostetrica	€. 55,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
	Ecografia transvaginale	€. 55,00
	Ecografia ostetrica	€. 55,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
37	8926.0	Prima visita ostetrica		€. 45,00	
37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza		€. 45,00	
69	88.79.7	Ecografia transvaginale		€. 55,00	
37	88.78	Ecografia ostetrica		€. 55,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale OSTERTRICIA/GINECOLOGIA

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

BIOCHEMICAL SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BIOCHEMICAL SRL, AVENTE SEDE LEGALE A
DOMODOSSOLA, PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA
GINECOLOGIA - RINNOVO 2024 -**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

NR. 30 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

